



AVVISO DI INDIZIONE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA,
AI SENSI DELL'ART. 72 D.LGS. 36/2023 E S.M.I.,
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BANCA
DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI AL
PATRIMONIO MOBILIARE DELLA FONDAZIONE
ENASARCO ED ALLA GESTIONE SEPARATA
DEL FONDO FIRR.
CIG: BAF50CBEF3**

INDICE

1. PREMESSA.....	1
Dati della Stazione Appaltante.....	1
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	2
2.1. IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE	2
2.2. DOTAZIONI TECNICHE	3
2.3. IDENTIFICAZIONE	4
3. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO	4
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA.....	5
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	8
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	9
6.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	9
6.2. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE/ORGANIZZATIVA	10
6.3. INDICAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE, DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' TECNICA-ORGANIZZATIVA IN CASO DI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI STABILI, RTI, CONSORZI ORDINARI, IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE	10
7. AVVALIMENTO	11
8. SUBAPPALTO	12
9. SOCCORSO ISTRUTTORIO	13
10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELLA BUSTA DI PREQUALIFICA....	14
10.1. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	18
10.2. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	18
10.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	19
11. GARANZIA PROVVISORIA	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	20
13. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.....	20
13.1. PRIMA FASE DI PREQUALIFICA.....	20
13.2. SECONDA FASE AD INVITI.....	22
14. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	23
14.1. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	23
14.2. CHIARIMENTI.....	23
14.3. COMUNICAZIONI	24
14.4. ULTERIORI DISPOSIZIONI	24

1. PREMESSA

La Fondazione Enasarco (di seguito, anche "Fondazione"), Ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell'intermediazione commerciale e finanziaria, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57/2024, ha indetto l'avvio di una procedura ristretta di rilevanza comunitaria, ai sensi dall'art. 72 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche "Codice"), per la selezione di un Istituto Bancario a cui affidare i servizi di banca depositaria ed i servizi connessi al Patrimonio mobiliare della Fondazione ed alla gestione separata del "FIRR" (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), per un periodo di 60 mesi, oltre eventuale proroga di 24 mesi.

Con Determina del Dirigente del Servizio Bilancio n. BAC/02/2026 di Rep. del 27/02/2026 è stata autorizzata la pubblicazione della documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice la procedura di gara è svolta attraverso la piattaforma telematica certificata di eProcurement denominata "Appalti&Contratti", gestita dalla società Maggioli ed accessibile all'indirizzo <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> (di seguito anche "piattaforma") di cui nel proseguo viene fornito dettaglio; tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara identificata con il codice id. G11300

URL <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G11300>

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Funzionario Silvia Iacovella.

Il codice di identificazione del procedimento di gara attribuito alla presente iniziativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il CIG BAF50CBEF3.

La procedura di gara è finanziata con fondi di Bilancio della Stazione Appaltante.

Il codice CPV ("Common Procurement Vocabulary") specifico che individua i servizi oggetto dell'appalto è il n. 66110000-4 – Servizi bancari.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto è richiesto il coordinamento unitario del servizio da parte di un unico operatore economico; l'affidamento unitario garantisce maggiore presidio dei rischi operativi, contabili e di conformità normativa, evitando criticità derivanti dal coordinamento tra più soggetti esecutori, anche sotto il profilo della sicurezza dei dati e dell'integrazione dei sistemi informativi. Inoltre, la suddivisione in lotti comporterebbe duplicazioni organizzative, maggiori costi di coordinamento e potenziali inefficienze gestionali, senza determinare un effettivo ampliamento della platea dei potenziali concorrenti, tenuto conto della natura specialistica e regolamentata del servizio.

Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La presente procedura, avviata ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sarà articolata in una prima fase in cui la Fondazione riceverà le domande di partecipazione da parte degli operatori economici interessati e in una seconda fase in cui l'Amministrazione inviterà i candidati ammessi, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di seguito specificati, a presentare le offerte tecniche ed economiche.

Dati della Stazione Appaltante

FONDAZIONE ENASARCO - Codice Fiscale 00763810587

Via Antoniotto Usodimare, 31 – 00154 Roma, Italia

Pec istituzionale: protocollo@pec.enasarco.it

Pec dedicata alla procedura (chiarimenti e comunicazioni): portaleappalti@pec.enasarco.it

URL www.enasarco.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica di e-procurement (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel presente Avviso e nei manuali di supporto per operare con la piattaforma telematica, consultabili al seguente indirizzo: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?csrf=CGZUZCKXDMX3NIVAEMTE8EN1T5KBLVE4

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili indicati dall'operatore economico in fase di registrazione alla piattaforma di negoziazione, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali pubblicati sulla piattaforma.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Avviso e nel documento Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche di cui al precedente articolo 2.1, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare la domanda di partecipazione e l'offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema. Per poter accedere alle funzionalità della piattaforma telematica Appalti&Contratti e-Procurement l'operatore economico deve essersi prima registrato per ottenere le credenziali di accesso all'Area Riservata del Portale Appalti.

Per i requisiti tecnici, la registrazione e l'accesso dell'operatore economico all'Area Riservata della piattaforma telematica, si rimanda al documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" scaricabile dalla sezione "Documenti", voce "Accesso area riservata".

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate con le modalità indicate nel manuale.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi all'indirizzo IP:

<https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e, selezionando la procedura individuata dal numero di CIG sopra riportato, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";

2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente seguendo le istruzioni reperibili al seguente link:

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Guida_iscrizione_elenco_operatori.pdf

3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" consultabile al link:

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

di seguito, anche "Manuale";

4. con particolare riferimento al firmatario della domanda di partecipazione, dell'offerta e della restante documentazione richiesta, essere in possesso di una firma digitale valida.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

3. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto i servizi di banca depositaria e i servizi connessi del patrimonio mobiliare della Fondazione Enasarco riguardanti le prestazioni in materia di investimenti in gestioni patrimoniali dirette e delegate, come meglio specificati nel Capitolato Tecnico.

La Fondazione, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/2024, ha approvato un modello di gestione del proprio Patrimonio composto da due gestione separate: Portafoglio FIRR e Portafoglio Previdenza.

Il primo basato su un modello "Asset Only" mentre il secondo basato sul modello "Liability Driven Investment - LDI". Pertanto, l'Istituto bancario affidatario dovrà espletare i servizi richiesti per entrambi i Portafogli, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico allegato.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono riferibili a servizi di natura intellettuale ad alto contenuto professionale e specialistico; sono connotate da valutazioni tecnico-giuridiche e finanziarie complesse, implicanti responsabilità diretta del soggetto autorizzato ai sensi della normativa bancaria e finanziaria. Le attività oggetto dell'appalto non sono caratterizzate da prevalente impiego di manodopera esecutiva standardizzata, bensì da un apporto professionale qualificato e dalla responsabilità diretta verso la stazione appaltante e le Autorità di vigilanza.

Per la presente procedura, pertanto, non sono indicati i costi della manodopera e non è individuato il CCNL applicabile.

La durata dell'appalto è di 60 (sessanta) mesi.

È prevista un'opzione di proroga di 24 (ventiquattro) mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'importo massimo stimato dell'appalto, per una durata di 60 mesi, è quantificato in euro 3.461.250,00 oltre Iva per euro 761.475,00 per complessivi euro 4.222.725,00.

In caso di esercizio della facoltà di proroga, per un periodo di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, l'importo dell'appalto come sopra stimato, è incrementato di euro 1.475.500,00 oltre Iva di euro 324.610,00 per complessivi euro 1.800.110,00.

In caso di attivazione dell'opzione in aumento del c.d. "quinto d'obbligo", ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la spesa stimata dell'appalto è incrementata per un ulteriore importo di euro 987.350,00 oltre Iva di euro 217.217,00 per complessivi euro 1.204.567,00.

Per quanto sopra, considerate le possibili opzioni sopra descritte, il valore economico complessivo dell'appalto è stimato in euro 5.924.100,00 oltre Iva.

Il contratto verrà stipulato "a misura" e non è previsto alcun quantitativo minimo garantito rispetto ai valori sopra stimati. Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di affidamento è determinato mediante l'applicazione della commissione omnicomprensiva offerta in sede di gara.

Pertanto, il valore economico stimato dell'appalto non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale dell'appaltatore ed ha solo il fine di quantificare il fabbisogno presunto della Stazione appaltante, il quadro economico dell'appalto stesso e consentire gli adempimenti formali e procedurali a tale valore legati.

In considerazione della natura del servizio oggetto del presente appalto, non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari a 0,00 (zero) euro e non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici possono rispondere al presente Avviso in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Agli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto è richiesto:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale

competente, ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 4 del R.D. n. 267/1942 e dell'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 14/2019;

- di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942 e 95, comma 5 del D.lgs. 14/2019;
- di presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 14 del 2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi degli artt. 186 bis, comma 5, lett. a) e 95, comma 4 del D.lgs. 14/2019.

Agli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura è richiesto:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 4 del R.D. n. 267/1942 e dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 14/2019;
- di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942 e dell'articolo 95, comma 4 del D.lgs. n. 14/2019;
- di presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 14 del 2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi ai sensi degli artt. 186 bis, comma 5, lett. a) e 95, comma 4 del D.lgs. n. 14/2019).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non saranno ammesse le domande/offerte:

- a) presentate da offerenti che non siano in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dai successivi paragrafi del presente Avviso;
- b) non rispondenti anche a una sola delle condizioni di cui sopra e presentate con modalità non conformi a quelle indicate nel presente Avviso;
- c) ricevute oltre i termini indicati nel presente Avviso;
- d) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- e) a termine, parziali, condizionate, generiche o indeterminate;
- f) che facciano riferimento ad offerte altrui;
- g) presentate da concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della *par condicio* tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- h) presentate da concorrenti che abbiano reso dichiarazioni risultate non veritiere all'esito dei controlli effettuati dalla Fondazione ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di appalto i soggetti di cui all'art. 65 del Codice, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel proseguo.

Si richiamano le disposizioni degli artt. 96, 97 e 98 del Codice.

La sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere attestata mediante dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000, che potranno essere presentate in conformità al DGUE elettronico e al modello dichiarativo di integrazione al DGUE di cui all'allegato 3 al presente Avviso (cfr. paragrafo 10).

Nella fase di prequalifica la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni fornite e acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante nei casi previsti. Nella successiva fase di invito la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE) sul portale ANAC.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di seguito previsti.

I concorrenti sono tenuti ad inserire, nel cassetto virtuale dedicato sulla piattaforma, i documenti e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già in possesso della stazione appaltante o non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti alla gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 100 del Codice; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La comprova del requisito è fornita nei seguenti modi:

- la documentazione comprovante l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante;
- per gli operatori stabiliti in altri Stati membri, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale l'operatore dichiara di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11;
- per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list, mediante copia conforme dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nelle ultime due ipotesi la documentazione richiesta deve essere inserita sulla piattaforma nella busta virtuale di prequalifica, come previsto al successivo paragrafo 10.

b) Iscrizione all'Albo, alternativamente:

- ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993, per gli Istituti bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di Istituti bancari che abbiano sede legale in Stati membri dell'UE;
- ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 385/1993, per gli Istituti bancari con sede in Stati extracomunitari.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme del provvedimento autorizzativo sopra richiesto, da inserire sulla piattaforma nella busta virtuale di prequalifica, come previsto al successivo paragrafo 10.

c) Autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di Banca Depositaria ed al calcolo del NAV ai sensi dell'art. 47-48 del TUF e della circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. ("Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") – Titolo V, Capitolo 6 ("Banca Depositaria di OICR e Fondi Pensione") aventi sede legale in Italia o all'estero purché, in quest'ultimo caso, legittimati ad operare nel territorio italiano in forza di disposizioni normative o amministrative vigenti, costituiti nelle forme giuridiche di cui all'art. 65 del Codice, fermo restando il necessario rispetto di quanto stabilito dallo stesso art. 65 e seguenti.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme del provvedimento autorizzativo sopra richiesto, da inserire sulla piattaforma nella busta virtuale di prequalifica, come previsto al successivo paragrafo 10.

6.2. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE/ORGANIZZATIVA

- a)** Ammontare del patrimonio in custodia e amministrazione pari ad almeno 80 (ottanta) miliardi di euro al 31.12.2025.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa, resa ai sensi del DPR 445/2000, da rendersi su modello DGUE nella apposita sezione.

- b)** Aver eseguito almeno un contratto analogo, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, anche a favore di soggetti privati.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa, resa ai sensi del DPR 445/2000, da rendersi su modello DGUE nella apposita sezione, oppure mediante la presentazione di:

- copia del contratto stipulato;
- certificato di regolare esecuzione;
- fatture quietanzate;
- attestazione del committente.

6.3. INDICAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE, DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' TECNICA-ORGANIZZATIVA IN CASO DI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI STABILI, RTI, CONSORZI ORDINARI, IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), d) e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione alla gara nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 5 devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, del consorzio di cooperative, del consorzio stabile, del consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, del GEIE o di quelle aderenti al contratto di rete.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1 devono essere posseduti:

- a) in caso di impresa singola, dall'impresa medesima;
- b) in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- c) in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti;
- d) in caso di RTI costituiti, dall'impresa qualificata come mandataria capogruppo e da ciascuna impresa raggruppata;
- e) in caso di RTI costituendi, da tutte le imprese raggruppande;

- f) in caso di consorzi ordinari costituiti, dall'impresa qualificata come mandataria capogruppo e da ciascuna impresa consorziata per conto della quale il consorzio dichiara di concorrere;
- g) in caso di consorzi ordinari costituendi, da ciascuna impresa consorzianda;
- h) in caso di avvalimento dall'impresa ausiliata e dall'impresa ausiliaria.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale/organizzativa

Il requisito di capacità tecnico-professionale/organizzativa di cui al precedente paragrafo **6.2, lett. a)** può essere soddisfatto, nel complesso e/o cumulativamente, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio, del GEIE o di quelle aderenti al contratto di rete.

Il requisito di capacità tecnico-professionale/organizzativa di cui al precedente paragrafo **6.2, lett. b)** deve essere soddisfatto interamente da almeno un soggetto in caso di RTI costituiti e costituendi, consorzi, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Non è ammesso l'avvalimento con riferimento ai requisiti di idoneità professionale aventi carattere strettamente personale, nonché alle autorizzazioni e abilitazioni previste dalla normativa bancaria e finanziaria per lo svolgimento del servizio di banca depositaria.

In particolare, il concorrente deve possedere direttamente:

- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria rilasciata dall'Autorità competente ai sensi del TUB;
- l'abilitazione allo svolgimento del servizio di banca depositaria ai sensi della normativa di settore applicabile (es. normativa in materia di OICR, fondi pensione o altri organismi, ove pertinente);
- l'iscrizione nei registri o albi previsti dalla disciplina vigente.

Tali requisiti non possono formare oggetto di avvalimento in quanto strettamente connessi alla titolarità soggettiva dell'autorizzazione e all'assunzione diretta delle relative responsabilità di vigilanza.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria (contenute nel DGUE e nel modello Allegato 5) sono allegate alla domanda di partecipazione del concorrente.

In fase di prequalifica, inoltre, il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione.

Se il contratto di avvalimento è di tipo premiale, invece, questo dovrà essere allegato successivamente, in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto è presentato nell'offerta tecnica.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

In fase di prequalifica è necessaria la dichiarazione di subappalto.

Il concorrente indica, in fase di presentazione della domanda di partecipazione, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si applicano le previsioni di cui all'art. 101 del Codice.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni solari, in relazione alla documentazione da sanare, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELLA BUSTA DI PREQUALIFICA

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione amministrativa nella Piattaforma all'interno della Busta virtuale di prequalifica:

Documento	Presentazione
Copia del Capitolato (Allegato 1) e allegati b) e c) sottoscritti per accettazione	obbligatoria
Domanda di partecipazione (modello Allegato 2)	obbligatoria
DGUE elettronico	obbligatoria
Dichiarazione sostitutiva integrativa al Dgue (modello Allegato 3)	obbligatoria
Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 4)	obbligatoria
Documento a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo	obbligatoria
Documentazione a comprova dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 - lett. a) <i>esclusa iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;</i> lett. b) e lett. c).	obbligatoria
Documentazione a comprova del requisito di capacità tecnico-professionale/organizzativa di cui al paragrafo 6.2 lett. b) (Contratto analogo)	eventuale (può esserne dichiarato il possesso nel DGUE)
Eventuale documentazione attestante i poteri di firma del/i sottoscrittore/i	eventuale
Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	eventuale
Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento (Allegato 5) e contratto di avvalimento sul possesso dei requisiti di partecipazione	eventuale
DGUE dell'ausiliaria e DGUE in caso di RTI/Consorzi/Aggregazione di Rete	eventuale
Documentazione in caso di RTI/Consorzi/Aggregazioni di rete	eventuale

- I. Copia del Capitolato** (Allegato 1) **e degli allegati b) e c) al Capitolato** sottoscritti per accettazione.
- II. Domanda di partecipazione** redatta in conformità al modello Allegato 2.
- La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti distintamente che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf.

- III. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)** – Il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico. Il DGUE deve essere redatto in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e debitamente compilato in tutte le parti pertinenti compilato tramite l'applicativo della Piattaforma <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home> e sottoscritto digitalmente dal medesimo soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione.
- Si riporta il link per la guida alla compilazione:

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Manuale_uso_MDGUE_Response_OE.pdf

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 65, comma 1, del Codice, se di natura plurisoggettiva, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 65, comma 2, lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 65, comma 1, del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. f) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. h) del Codice;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti (si seguano le indicazioni sopra riportate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione).

IV. Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE conforme al modello **Allegato 3** (il documento deve essere compilato da parte degli stessi soggetti tenuti alla compilazione del DGUE, di cui al precedente punto II).

Nella dichiarazione integrativa al DGUE il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- le ulteriori condizioni richieste relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, per quanto non già dichiarato nel DGUE;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

Le dichiarazioni rese nella documentazione di gara devono essere riferite ai requisiti posseduti dal dichiarante al momento della presentazione della domanda/offerta.

La validità temporale delle dichiarazioni sostitutive è di sei mesi, in conformità della validità temporale stabilita per il relativo certificato sostituito.

La Fondazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000. La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla gara.

In luogo delle dichiarazioni sostitutive, possono essere direttamente prodotte, in originale o in copia autentica, le corrispondenti certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti e in corso di validità.

- V. Informativa sul trattamento dei dati personali** (Allegato 4). Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal medesimo soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione.
- VI. Documento a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione.**
- VII. Documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.1.** Con esclusione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. che viene acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.
- VIII. Documentazione a comprova del requisito di capacità tecnico professionale organizzativa di cui al paragrafo 6.2 lett. b)** (Contratto analogo):
la dichiarazione circa il possesso del requisito può essere rilasciata nel DGUE, tuttavia, il concorrente può presentare altra documentazione a comprova indicata al paragrafo 6.2 lett. b).
***n.b.** La dichiarazione circa il possesso del requisito speciale di cui al paragrafo 6.2 lett. a) è invece contenuta nel DGUE.*

10.1. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Si richiamano le specifiche contenute al paragrafo 4 del presente Avviso.

10.2. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C del DGUE

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1)** il DGUE, redatto compilando il modello presente sulla piattaforma, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2)** dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'ausiliaria conforme al modello Allegato 5 in cui:

- l'ausiliaria si obbliga, ai sensi dell'art. 104, comma 4, del Codice, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **(eventuale in caso di avvalimento premiale)** l'ausiliaria attesta, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata.

3) se il concorrente intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione, deve presentare in originale o copia autentica il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, commi 1 e 4, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria che devono essere dettagliatamente descritte.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento deve essere presentato nella seconda fase della procedura unitamente all'offerta tecnica e non in fase di prequalifica.

10.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

11. GARANZIA PROVVISORIA

In questa fase non viene richiesta la garanzia provvisoria.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

In questa fase non viene richiesto il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

13. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

13.1. PRIMA FASE DI PREQUALIFICA

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le documentazioni/offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Gli operatori economici interessati dovranno inviare entro e non oltre il termine indicato sulla piattaforma telematica di negoziazione, a pena di esclusione, la documentazione di cui al precedente paragrafo 10 "Documentazione amministrativa da inserire nella busta di prequalifica". Della data e dell'ora di arrivo della candidatura fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma Telematica.

La Piattaforma Telematica non accetta candidature presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione della candidatura stessa.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle domande/offerte, pena l'irricevibilità, i candidati possono far pervenire eventuali sostituzioni alla domanda/offerta già presentata.

Per i partecipanti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i partecipanti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive possono essere rese in alternativa mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art. 101 del Codice.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma Telematica di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume ogni responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione o a lentezza dei collegamenti.

In ogni caso l'operatore economico concorrente esonera la Fondazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della domanda/offerta entro il termine previsto.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma documentazione successiva che sostituisce la precedente, ovvero ritirare la documentazione presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle candidature. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima documentazione presentata.

Si precisa inoltre che con la trasmissione della documentazione richiesta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella sezione della Piattaforma dedicata alla presente Procedura che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Resta nella piena ed esclusiva responsabilità di ciascun Offerente la verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese, qualora si intenda integrare o modificare i predetti modelli facsimile in funzione delle proprie esigenze e delle eventuali disposizioni di legge sopravvenute.

Nei casi in cui il presente Avviso preveda la produzione di copie autentiche di documenti, la conformità deve essere attestata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni sottoscritte, in forma digitale, da persona dotata dei poteri di firma in nome e per conto dell'impresa che non sia il legale rappresentante dell'impresa devono, inoltre, essere corredate da copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma del sottoscrittore.

Il Seggio di gara, presieduto dal Responsabile Unico del Progetto, nella prima seduta telematica accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, verificando la ricezione della stessa collocata sulla piattaforma.

Il Seggio di gara, in particolare, procederà nella/e seduta/e telematica/che a:

- a. aprire la busta contenente la documentazione amministrativa allegata in fase di prequalifica;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Avviso;
- c. attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 9;
- d. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e. adottare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla successiva fase della procedura di gara; detto provvedimento sarà reso pubblico ai concorrenti, tramite gli strumenti di comunicazione della Piattaforma e/o tramite PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione alla piattaforma stessa.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La **prima seduta telematica del Seggio di gara** si terrà alla data indicata sulla piattaforma, salvo diversa comunicazione resa con congruo preavviso. I concorrenti potranno partecipare collegandosi da remoto secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati tempestivamente ai concorrenti tramite messaggistica della piattaforma. Parimenti, le eventuali successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tempestivamente tramite messaggistica della piattaforma.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara che abbiano presentato domanda/offerta potranno visualizzare l'andamento dell'attività di verifica della documentazione amministrativa seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma.

13.2. SECONDA FASE AD INVITI

Al termine della prima fase di prequalifica gli operatori economici ammessi saranno invitati, mediante apposita lettera di invito, a presentare offerta tramite l'area comunicazione della piattaforma.

Al termine della prima fase di prequalifica, la Fondazione provvederà, tramite la piattaforma telematica, ad invitare gli operatori economici ammessi a presentare l'offerta tecnica ed economica, apposita lettera di invito nella quale saranno dettagliatamente indicate le modalità di partecipazione, la documentazione richiesta, i termini per la presentazione delle offerte, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

La Fondazione procederà all'aggiudicazione dei servizi di cui al presente Avviso, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione delle offerte sarà operata dalla Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 93, del Codice, dopo il termine per la presentazione delle offerte, la quale procederà alla valutazione delle medesime in funzione del punteggio massimo attribuibile a ciascuna offerta pari a punti 100/100.

Il punteggio finale di ciascun concorrente sarà ottenuto dalla somma dei punteggi ottenuti relativamente ai seguenti elementi:

- **Offerta tecnica – punteggio massimo raggiungibile 70 punti**
- **Offerta economica – punteggio massimo raggiungibile 30 punti**

Con riferimento ai criteri di valutazione delle offerte tecniche, riguardante la seconda Fase della procedura, si rimanda all'allegato c) al Capitolato Tecnico "Guida per la compilazione dell'Offerta Qualitativa e Criteri di valutazione".

14. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

14.1. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria nella prima fase di prequalifica, si svolgerà sulla base delle autodichiarazioni, dei documenti prodotti dall'operatore o, nei casi previsti, acquisiti d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

La successiva verifica dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" (FVOE) sul portale ANAC e si svolgerà all'esito della seconda Fase di invito.

14.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare in via telematica tramite gli strumenti di messaggistica della piattaforma informatica**, rispettando la tempistica indicata nel timing di gara.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle richieste di chiarimenti tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: portaleappalti@pec.enasarco.it nel termine improrogabile sopra indicato.

L'indirizzo PEC indicato è utilizzabile esclusivamente per la presente procedura, pertanto, non saranno prese in considerazione comunicazioni inviate che non siano attinenti alla presente gara.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima nell'area dedicata della piattaforma e sul sito della Fondazione Enasarco.

Non saranno fornite risposte alle richieste presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

14.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005.

In caso di malfunzionamento della piattaforma lo scambio delle comunicazioni potrà avvenire attraverso la posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. A tal fine i concorrenti sono tenuti ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido ai fini della presente procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

14.4. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La documentazione di gara della prima Fase di prequalifica è disponibile sul sito internet: <https://www.enasarco.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/elenco-2026/gara-ue-banca-depositaria/>

La documentazione completa della Fase di prequalifica, comprensiva degli allegati è, altresì, disponibile sulla piattaforma <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

La Stazione Appaltante si riserva di integrare la documentazione di gara nella successiva fase.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza di partecipazione nella prima fase e/o di una sola offerta nella seconda fase.

La Fondazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 110 del Codice.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto, a suo insindacabile giudizio.

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio della Fondazione Enasarco.

Nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta soddisfacente, gli operatori economici che abbiano presentato istanza di partecipazione e presentato offerta non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti della Fondazione.

La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento di sospendere o revocare la presente procedura, di non dare corso o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Si richiede espressamente l'impegno dell'aggiudicatario del servizio al rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco", nel "Codice Etico" e nel "Regolamento per la gestione del conflitto di interesse" della Fondazione.

I suddetti documenti sono liberamente consultabili ai seguenti link del sito istituzionale: <https://www.enasarco.it/raccolta-normativa/> e <https://www.enasarco.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/atti-normativi-e-amministrativi/>

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Al presente Avviso è allegata la seguente documentazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Capitolato tecnico e relativi allegati¹:
 - allegato b) Contenuto minimo di KPI;
 - allegato c) Guida per la compilazione dell'Offerta Qualitativa e criteri di valutazione;
- Allegato 2: modello di Domanda di partecipazione;
- Allegato 3: modello di Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
- Allegato 4: Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Allegato 5: modello di Dichiarazione di Avvalimento.

Il presente avviso è pubblicato in data 24.03.2026 sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea con numero pubblicazione 202446-2026, URL: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202446-2026:TEXT:IT:HTML>

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Il Vicedirettore Generale
Carolina Farina

¹ Il documento Allegato a) al Capitolato "Portafoglio della Fondazione Enasarco per classi di investimento" sarà reso visibile esclusivamente in fase di invito, ai concorrenti che avranno superato la fase di prequalifica.